

MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA, L'ESPERIENZA ITALIANA. IL “CORRETTIVO” 25.01.2025. ULTERIORE PASSO AVANTI.^{472 473}

**MANDATORY CIVIL MEDIATION, THE ITALIAN EXPERIENCE. THE “CORRECTIVE”
01/25/2025. FURTHER STEP FORWARD.**

MEDIAÇÃO CIVIL OBRIGATÓRIA, A EXPERIÊNCIA ITALIANA.

Giovanni Matteucci

Laurea in Giurisprudenza e Laurea in Economia e Commercio, Diploma in Economics (UK). InMEDIATE, International Mediators Trained in Europe course (Germania, Italia, Polonia). Mediatore civile e commerciale dal 2006 e formatore dal 2011. Mediatore presso ADRCenter (Italia), MHJMC Mainland-Hong Kong Joint Mediation Center e KIMC Korea International Mediation Center. Specializzato nell'uso della mediazione per prevenire il conflitto in situazioni di crisi finanziaria e *debt-advisor* nelle procedure di sovraindebitamento.
giovannimatteucci@alice.it
<https://www.linkedin.com/in/giovanni-matteucci-58352226/>

ABSTRACT: Il rapporto tra gli italiani e la giustizia civile non è sempre stato dei più facili e la mediazione, almeno formalmente, è sempre stata presente nell'ordinamento giuridico italiano, eccetto che nel periodo 1922/1945. Nel 2010 è stata introdotta la mediazione civile obbligatoria, cioè condizione di procedibilità. Contestazioni, critiche, sconcerto. Tuttavia, anche se a passo lento, è cresciuta e da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale italiana del 10.01.2025 è stato

pubblicato il D.Lgs. 27.12.2024, n. 216, (da tempo atteso e) denominato “Correttivo”.⁴⁷⁴ Esso infatti introduce modifiche molto interessanti al D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (Riforma Cartabia), che apportava cambiamenti ad uno degli atti base della normativa italiana sulla mediazione, il D.Lgs. 28/2010, già

⁴⁷² Artigo recebido em 27/01/2025 e aprovado em 27/01/2025.

⁴⁷³ Ringrazio la Dr.a Monica Dall'Olio, l'avv. Mario Antonio Stoppa e l'avv. Giuseppe Ruotolo, mediatori, per uno scambio di idee sugli argomenti del presente articolo. Per quanto superfluo, la responsabilità del suo contenuto ricade unicamente sul sottoscritto.

⁴⁷⁴ DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 216, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (25G00003) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2025) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2025

Il testo del “Correttivo” è riportato in <https://www.linkedin.com/pulse/mediazione-civile-e-commerciale-dlgs-27122024-n-216-matteucci-fxmkf/?trackingId=FDWamWLBQ7K73qrbWKTtHg%3D%3D> e https://www.academia.edu/127068117/Mediazione_obbligatoria_in_Italia_D_Lgs_216_27_12_2024_Correttivo_

oggetto di numerosi interventi nel corso degli anni.⁴⁷⁵

I numeri, relativi ad articoli di legge e commi, indicati nel presente articolo, si riferiscono agli articoli non del “correttivo” ma del D.Lgs. 28/2010 modificati dal “Correttivo”.⁴⁷⁶

Una sola perplessità: la probabile *lawyerisation of mediation*.

ABSTRACT: The relationship between Italians and civil justice has not always been the easiest and mediation, at least formally, has always been present in the Italian legal system, except in the period 1922/1945.

In 2010, mandatory civil mediation was introduced, i.e. a condition of admissibility. Protests, criticisms, dismay. However, even if slowly, it has grown and finally, in the Italian Official Journal of 10.01.2025, Legislative Decree 27.12.2024, n. 216, (long awaited and) called “Corrective” was published. In fact, it introduces very interesting changes to Legislative Decree 10.10.2022, n. 149 (Cartabia Reform), which brought changes to one of the basic acts of the Italian legislation on mediation, Legislative Decree

28/2010, already the subject of numerous interventions over the years.

The numbers, relating to articles of law and paragraphs, indicated in this article, refer to the articles not of the “corrective” but of Legislative Decree 28/2010 amended by the “Corrective”.

RESUMO: A relação dos italianos com a justiça civil nem sempre foi das mais fáceis e a mediação, pelo menos formalmente, sempre esteve presente no ordenamento jurídico italiano, exceto no período de 1922/1945.

Em 2010, foi introduzida a mediação civil obrigatória, que é uma condição de admissibilidade. Protestos, críticas, consternação. No entanto, mesmo que em ritmo lento, tem crescido e, por fim, no Diário Oficial italiano de 10.01.2025, Decreto Legislativo 27.12.2024, n. 216, (muito aguardado e) chamado de “Corretivo”. De fato, ele introduz mudanças muito interessantes no Decreto Legislativo 10.10.2022, n. 149 (Reforma de Cartabia), que introduziu alterações a um dos atos básicos da legislação italiana sobre mediação, o Decreto Legislativo 28/2010, que já

⁴⁷⁵ In Giovanni Matteucci, “*Mediazione civile e commerciale in Italia dopo la Riforma Cartabia. Da Zaleuco di Locri Epizefiri (VIII sec. A.C.) all’intelligenza artificiale*”, Aracne editrice, 06.09.2024, pag. 271 e seguenti.

ISBN Cartaceo 979-12-218-1451-4, PDF 979-12-218-1452-1

<https://www.aracneeditrice.eu/it/pubblicazioni/mediazione-civile-e-commerciale-in-italia-dopo-la-riforma-cartabia-giovanni-matteucci-9791221814514.html>

Anteprima

<https://www.aracneeditrice.eu/antepime/9791221814514.pdf>

⁴⁷⁶ Il testo del D.Lgs. 28/2010, con le *correzioni apportate* dal “Correttivo”, è in

<https://www.linkedin.com/pulse/decreto-legislativo-28-del-43-2010-con-le-modifiche-dal-matteucci-0mivf/?trackingId=KCB7coOBRzGLO1DdwfP%2FyQ%3D%3D> e

https://www.academia.edu/127067057/Mediazione-obbligatoria-in-Italia-D-Lgs-28-del-4-3-2010-CON-LE-MODIFICHE-APPORTATE-da-D-Lgs-27-12-2024-n-216-Correttivo_

havia sido objeto de inúmeras intervenções ao longo dos anos.

Os números, relativos aos artigos de lei e parágrafos, indicados neste artigo, referem-se aos artigos não do "corretivo", mas do Decreto Legislativo 28/2010 alterado pelo "Corretivo".

PALAVRAS-CHAVE: Mediazione Italiana; Mediazione Civile Obbligatoria; Riforma Cartabia; Intelligenza Artificiale; Mediazione jussu judicis.

1 - LA MEDIAZIONE IN ITALIA DAL 1865 AL 2020, UNA SINTESI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

del
REGNO D'ITALIA
1865

TITOLO PRELIMINARE

DELLA CONCILIAZIONE E DEL
COMPROMESSO

CAPO I

Della conciliazione

1. I conciliatori, quando ne siano richiesti, devono adoperarsi per comporre le controversie.

2. La conciliazione può aver luogo quando le parti abbiano la capacità di disporre degli oggetti su cui cade la controversia, e non si tratti di materia nella quale siano vietate le transazioni.

La conciliazione fatta da un tutore o altro amministratore, o da chi non possa liberamente disporre degli oggetti su cui cade la controversia, ha soltanto effetto quando sia approvata nei modi stabiliti per la transazione.

Le conciliazioni sul falso proposto in via civile non hanno effetto se non siano omologate dall'autorità giudiziaria, sentito il ministero pubblico.

3. *la richiesta per la conciliazione è fatta anche verbalmente al conciliatore del comune in cui una delle parti che si vuole chiamare in conciliazione ha residenza, domicilio, o dimora, ovvero si trova la cosa controversa.*

4. *Gli avvisi alle parti per le conciliazioni sono scritti dal cancelliere, che indica in essi l'oggetto e il giorno per la comparizione.*

Il messo del comune notifica questi avvisi lasciandone copia alla persona, o alla residenza, o al domicilio, o alla dimora, e il cancelliere nota sull'originale la seguita notificazione.

Gli avvisi originali si consegnano alla parte istante.

5. *Le parti possono farsi rappresentare nelle conciliazioni da persona munita di mandato speciale per quest'oggetto, e autentico.*

Se alcuna di esse non comparisca nel giorno e nell'ora stabiliti, non si ammettono altre richieste per la conciliazione, salvo che siano fatte da tutte le parti.

6. *Quando le parti siano conciliate, si forma processo verbale che contenga la convenzione.*

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti, dal conciliatore e dal cancelliere.

Se le parti, od una di esse, non possano sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo.

Se una delle parti ricusi di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta.

Non riuscendo la conciliazione, il cancelliere ne fa menzione in apposito registro.

7. *Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire trenta, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.*

Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire trenta, o il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Nel codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865, all'articolo 1, nel Titolo preliminare, da considerarsi "come il vestibolo dell'edificio processuale"⁴⁷⁷, era normata la conciliazione. Ed il motivo di tanta importanza riconosciuta a questo istituto era spiegato dal Ministro guardasigilli Vacca nella relazione di presentazione del codice al re:

Quando è necessario che la legge impedisca ai cittadini il farsi diritto

⁴⁷⁷ Lorenzo Scamuzzi, *Digesto Italiano*, 1886, voce Conciliatore, pagina 39.

⁴⁷⁸ Giovanni Matteucci, *La mediaconciliazione: una mimesi di legislazioni altrui o un recupero delle nostre tradizioni?*, 2010 Temi Romana (quadrimestrale dell'Ordine degli avvocati di Roma), 2010

*di loro mano, sostituendo la forza privata alla giustizia sociale, altrettanto conviene che la ragione pubblica non intervenga, se non in sussidio di ogni mezzo volontario, inteso ad antivenire o cessare le liti. Le quali sono di per sé cagione di dissidii, di turbazioni e di rancore infesti al benessere sociale". Non mancarono dubbi e critiche.*⁴⁷⁸

Per quanto riguarda la qualità della giustizia, secondo Giovanni Giolitti, che sarà uno dei politici italiani più influenti nei primi 20 anni del XXI secolo, «In Italia, ... la giustizia è lenta, costosissima e senza sufficienti garanzie».⁴⁷⁹

E, negli stessi anni, in una relazione del

**Regno d'Italia
Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio**

Direzione generale della statistica,
"Annali di Statistica",
Atti della commissione per la
statistica giudiziaria civile e penale,
giugno 1896, pag. XVI

1-. Sui discorsi dei Procuratori generali presso le Corti d'appello intorno all'amministrazione della giustizia (parte civile) durante l'anno 1895.

I Procuratori generali lamentano anche quest'anno il numero grande delle conciliazioni non

Giovanni Matteucci, cit. nota 2, pagg. 89/119.

⁴⁷⁹ Giovanni Giolitti, *Propaganda, giornale socialista, Napoli, 5.11.1899, discorso 29.10.1899 agli elettori di Busca, 1899*
<https://www.mirkoriazzoli.it/discorso-di-dronero-di-giolitti/>

riuscite e mettono in luce le difficoltà che si oppongono alla scelta di persone, le quali offrano tali garanzie di onestà pubblica e privata e capacità, da poter rivestire degnamente l'ufficio di giudice conciliatore.

Scarsa applicazione continuò ad avere la disposizione dell'articolo 417 del Codice di procedura civile, per la quale il Pretore deve tentare di mettere d'accordo per un'amichevole conciliazione le parti che ricorrono al suo ministero.

“..... Il Relatore ha conchiuso (concluso) questa parte del suo discorso esprimendo il voto che i procedimenti contenziosi divengano sempre più rari coll'affermarsi delle civili tendenze alla conciliazione ed all'arbitrato”.⁴⁸⁰

In sintesi, aggiungiamo noi, scarsa preparazione dei soggetti incaricati di gestire le conciliazioni e scarsa disponibilità dei pretori (magistrati, diremmo oggi, togati) a ricorrere alla conciliazione giudiziale. Ed auspicio ad una riduzione dei contenziosi giudiziari civili, grazie al ricorso a conciliazione ed arbitrato. Tutte caratteristiche che ritroveremo a distanza di un secolo.

Stabili, nel corso degli anni, anche alcuni fattori socio culturali:

- in Italia non c'è stata né la rivoluzione industriale, né quella borghese, ma la sola autodichiarata “rivoluzione” fascista (1922 / 1945), che altro non fu che il mantenimento dello “*statu quo ante*”; gli italiani quindi preferiscono le tradizioni (ne hanno di molto belle) alle novità;

- Piero Calamandrei, uno dei principali giuristi italiani del XX secolo, nel 1921 scriveva:

Non bisogna dimenticare che il sistema della libera avvocatura ... presenta un grave pericolo, nella possibilità che il regime di benefica concorrenza tra i liberi professionisti si trasformi in una esasperata lotta per l'esistenza quando, aumentando il numero dei patrocinatori in misura sproporzionata al numero delle cause da patrocinare, il normale lavoro professionale venga a scarseggiare per tutti.

*“Qualcuno potrebbe chiedersi se, nelle regioni in cui più alta è la litigiosità, il più denso numero di avvocati possa considerarsi come effetto di quella, o non, piuttosto, viceversa:..”;*⁴⁸¹ e non pare che da allora la situazione sia migliorata;

- secondo Giuseppe Prezzolini, sempre nel 1921: *“Non è vero, in modo assoluto, che in Italia, non esista giustizia. E' invece vero che non bisogna chiederla al giudice, bensì al deputato, al Ministro, al giornalista, all'avvocato*

⁴⁸⁰ Regno d'Italia Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Direzione generale della statistica, “Annali di Statistica”, *Atti della*

commissione per la statistica giudiziaria civile e penale, giugno 1896, a pag. XVI

⁴⁸¹ Piero Calamandrei, *Troppi avvocati*, 1921, ed. La Voce, pagina 35

influyente ecc. La cosa si può trovare: l'indirizzo è sbagliato".⁴⁸²

Anche se, a distanza di un secolo, pare che nella società italiana il tribunale svolga il ruolo di catalizzatore, nel tentativo di risolvere le controversie. Secondo Pierluigi Battista, infatti, *“Dalle liti tra vicini ai diritti civili e alle scuole. Polemiche, politici pigri, cavilli. Perché deleghiamo la nostra vita quotidiana ai giudici, mentre contestiamo continuamente che la giustizia non funziona? ... Cani che abbaiano, panni stesi, merendine, fallimenti scolastici. Inefficacia che però disegna un quadro in cui, scomparsi gli organi di “mediazione”, i partiti, le associazioni, le unioni di categoria, i comitati, i centri culturali, si lascia al singolo cittadino l'unica “mediazione” chiamata a decidere oggi: la giustizia”*.⁴⁸³

A distanza di un secolo, quindi, in Italia, la situazione della giustizia e della soluzione stragiudiziale delle controversie presentano numerose costanti, anche se gli sforzi per migliorarle sono stati numerosi e stanno dando i loro primi frutti.

⁴⁸² Giuseppe Prezzolini, *Codice della Vita Italiana*, 818, 1921

<http://tuttosbagliatottodarfare.blogspot.it/2011/10/codice-della-vita-italiana-giuseppe.html>

⁴⁸³ Pier Luigi Battista, *Il Paese dove tutto finisce in Tribunale*, *Corriere della Sera* 17.03.2019

https://www.corriere.it/cronache/17_marzo_29/paese-dove-tutto-finisce-tribunale-935c7212-14c5-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml

⁴⁸⁴ Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da

2. INTRODotta LA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA, 2010

L'arretrato presso i tribunali civili italiani ha costituito un problema per lungo tempo: 4.861.515 cause pendenti nel 2.005, 5.395.102 nel 2010, 5.826.440 il 31.12.209, il valore più alto mai registrato, nonostante negli anni precedenti fossero state introdotte innovazioni nel sistema giudiziario.

Nel 2010 l'Italia, probabilmente primo Paese nell'area occidentale contemporanea, introdusse la mediazione civile, condizione obbligatoria di procedibilità, nelle materie,⁴⁸⁴ le cui controversie ammontavano a circa l'8,5% delle cause presso i tribunali civili. Il magistrato poteva, e può, disporre il ricorso ad una mediazione nelle controversie relative a TUTTI i diritti disponibili. L'accordo di mediazione, omologato dal presidente del tribunale, aveva efficacia esecutiva.

L'elemento debole di tutte queste innovazioni stava nella formazione. Per garantire, con urgenza, la presenza di mediatori in tutto il territorio nazionale, la legge prescriveva un corso base di sole 50 ore.⁴⁸⁵ Inoltre ci fu l'aspettativa di

responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,

⁴⁸⁵ Maciocchi Patrizia - *“Il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia Augusta Iannini, intervenuta ieri al convegno di Unioncamere, ha precisato: ‘quando è iniziata questa avventura il timore era di non avere abbastanza copertura sul territorio. Sulla scia di questo abbiamo dettato regole applicate oggi ad una realtà diversa; questo può creare dei problemi al sistema’ ”*; in *“Autoselezione per la*

200.000 procedure di mediazione in soli cinque anni, per cui molti professionisti, principalmente avvocati, frequentarono in tutta fretta i corsi di formazione, in genere gestiti da avvocati e, quindi, focalizzati più sulle tecniche procedurali che su quelle di mediazione. La qualità ne risentì e così i risultati delle mediazioni, soprattutto il numero di accordi.⁴⁸⁶ Inoltre, mancavano, ed ancora mancano, di corsi universitari curriculari sulle ADR.

Tre gli atti normativi approvati: L. 69/2009, 18.06.2009⁴⁸⁷ e D.Lgs. 28/2010, 04.03.2010,⁴⁸⁸ che regolarono

qualità dei mediatori”, Il Sole 24 Ore, 21.03.2012; Norme e tributi, pag. 26.

⁴⁸⁶ Giovanni Matteucci, *Mediazione avanti tutta, ma ...la formazione?*, Altalex 26.9.2012 <https://www.altalex.com/documents/news/2012/09/26/mediazione-avanti-tutta-ma-la-formazione>

⁴⁸⁷ Legge delega 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*. (09G0069) (GU n. 140 del 19-06-2009 – Suppl. Ordinario n. 95) https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-06-19&atto.codiceRedazionale=009G0069&elenco30giorni=false

⁴⁸⁸ Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, *Attuazione dell'articolo 60 della legge giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*. (10G0050) (GU n. 53 del 05-03-2010) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/03/05/010G0050/sg>

⁴⁸⁹ Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, *Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.*

anche la mediazione demandata dal magistrato. Dopo pochi mesi il D.M. 180/2010, 18.10.2010⁴⁸⁹.

L'opposizione da parte dell'avvocatura fu veemente, sostenendo innanzitutto che “*La mediazione non fa parte della cultura giuridica italiana*”; la storia dice l'opposto.⁴⁹⁰ Ma il problema era culturale, di formazione (universitaria e professionale) basata esclusivamente sulle tecniche avversariali; nonché economico (ADR intese non come *Alternative Dispute Resolutions*, bensì come *Alarming Drops in Revenues*).⁴⁹¹

(10G0203) (GU Serie Generale n. 258 del 04-11-2010) (10G0203) (G.U. Serie Generale n. 258 del 04.11.2010).

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-11-04&atto.codiceRedazionale=010G0203&elenco30giorni=false#:~:text=Il%20decreto%20stabilisce%20i%20criteri,livelli%20di%20formazione%20dei%20mediatori.

⁴⁹⁰ Matteucci G, cit., nota 2, pagg. 89/119 e *Mediazione civile in Italia, excursus storico*, Academia.edu, 2020 https://www.academia.edu/43988050/Mediazione_civile_in_Italia_excursus_storico_2020

⁴⁹¹ Paul Godin – “*Italian Lawyers Strike Because of Mandatory Mediation – Believe it or not, the Italian Bar Association is calling on its members to strike in opposition to a mandatory mediation law. According to the website for the Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana (the Italian bar association- www.oua.it), lawyers are being asked to participate in a strike from March 16-22, and a public protest demonstration on March 16th. The strike is aimed at a new law commencing March 21st, requiring mandatory mediation in certain cases. Lawyers are being asked to attend the protest and to cease work on all cases during that period.*

“*Interestingly, the timing of the strike blankets a national holiday (March 17-18) and a week-end (March 19-20), effectively extending what is already a four-day weekend.*

Da parte della magistratura ci fu un formale benevolo disinteresse, in quanto la mediazione era considerata “figlia di un Dio Minore”; un problema culturale, di formazione.⁴⁹²

Le preoccupazioni maggiori da parte dei magistrati erano:

- una metamorfosi del sistema, con controversie inizialmente gestite con tecniche basate sulla psicologia, al di fuori delle garanzie costituzionali;
- timore di mediatori non avvocati;
- interferenza tra mediazione e giurisdizione;
- la risoluzione delle cause senza l’emanazione di una sentenza contraria ai criteri della progressione di carriera dei giudici, quest’ultima basata soprattutto sul numero di sentenze emesse.

“Now that mediation is an accepted part of the civil litigation process, we forget that in other parts of the world, lawyers are still fighting against measures that may settle cases and reduce legal fees. Even though there is a significant backlog of cases in Italy, lawyers are obviously not taking this new law lying down.

“That said, it is interesting that the Government passed the law notwithstanding such strong opposition from the Bar” – in ADRChambers (Canada), 19.04.2011

<http://www.adrchambers.com/blog/2011/04/19/italian-lawyers-strike-because-of-mandatory-mediation/>

Per l’Avv. Maurizio De Tilla, presidente dell’OUA, Organismo Unitario dell’Avvocatura, di rappresentanza politica degli avvocati, “L’obbligatorietà e i costi alti - costituiscono - un meccanismo perverso che, oltre che limitare l’accesso alla giustizia, avviava un processo di privatizzazione di un diritto sancito dalla nostra Costituzione.

“La media-conciliazione obbligatoria è figlia di diverse forzature nel suo iter di approvazione e dell’assoluta indifferenza ai richiami delle

Tuttavia un piccolo numero di giudici fin da subito si rese conto delle potenzialità della mediazione:

- “Progetto Conciliamo”, iniziato nel 2005 presso il Tribunale di Milano, Giudice Marcello Marinari;⁴⁹³

- “Progetto Nausicaa”, avviato nel 2009 presso l’Università ed il Tribunale di Firenze, Prof.a Lucarelli e Giudice Luciana Breggia;

- “Conciliazione Integrata”, avviata nel 2011 presso il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Medugno, Giudice Mirella Delia;

- Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, dove il Giudice Massimo Moriconi, grazie ad un uso intensivo di invito alla mediazione, nel 2012 realizzò una diminuzione per lo

Commissioni Parlamentari che chiedevano decise e forti correzioni. Ma anche di una concezione sbagliata dei sistemi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, unica nel panorama europeo, partorita nelle stanze del ministero di Giustizia del precedente Esecutivo, senza la necessaria consultazione con l’avvocatura. Questo sistema ha solo alimentato un mercato ‘drogato’ di scuole di formazione per mediatori e di società di conciliazione nate ad hoc, senza i dovuti criteri di qualità”.

In Quotidiano Sanità, 24.10.2012, https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?approfondimento_id=2797

⁴⁹² Matteucci, *Conciliazione endoprocessuale e mediazione delegata: per la magistratura italiana ‘figlie di un Dio minore’*, MondoADR 8.12.2014

<https://www.mondoadr.it/articoli/conciliazione-endoprocessuale-mediazione-delegata-la-magistratura-italiana-figlie-di-dio-minore.html>

⁴⁹³ Giuseppe Buffone, *La mediazione demandata o disposta dal giudice come sistema omeostatico del processo civile: il progetto dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano*, 2014 <http://www.ilcaso.it/articoli/404.pdf>

meno del 10% delle cause presenti nel suo ruolo.^{494 495}

Queste prime iniziative cominciarono ad essere conosciute da vari magistrati e con gli anni produssero risultati interessanti.

Altro elemento importante, per un inizio della diffusione della conoscenza della mediazione in Italia, è stata la CIM - Competizione Italiana di mediazione a Milano, una gara tra studenti universitari, che negoziano davanti ad un mediatore professionista. Iniziativa promossa e gestita dal Dr. Nicola Giudice della Camera di Commercio, organizzata per la prima volta nel 2013, ripetuta ogni anno, e riproposta anche in altre città, con una partecipazione entusiasta da parte dei ragazzi provenienti da molteplici università d'Italia. A seguito di ciò, vari professori, di propria iniziativa, hanno organizzato corsi sulle ADR, che hanno sempre visto un'adesione consistente da parte degli studenti. Mancata, però, l'istituzione da parte del Ministero di corsi curriculari sulle ADR in tutte le università.

Come detto, all'introduzione della mediazione civile, condizione obbligatoria di procedibilità, in Italia nel 2020, la reazione dell'avvocatura fu veemente.

⁴⁹⁴ Maria Cristina Biolchini, *Resoconto del convegno: Il ruolo del giudice nella mediazione*, in MondoADR 17.6.2013

<http://www.mondoadr.it/cms/articoli/resoconto-del-convegno-il-ruolo-del-giudice-nella-mediazione.html>

Massimo Moriconi, *La mediazione, profili operativi e problematiche operative*, 25.11.2011 <http://www.adrmaremma.it/moriconi01.pdf>

⁴⁹⁵ Giovanni Matteucci, *Mediation and Judiciary in Italy 2019*"

Interessante notare che alcuni anni prima era entrata in vigore la conciliazione societaria. Il d.lgs. 17.1.2003, n. 5 ("Riforma del diritto societario"), con gli artt. 38, 39 e 40 aveva introdotto la mediazione amministrata VOLONTARIA in campo societario, bancario, creditizio e finanziario, con la possibilità per le parti, concordi, di chiedere al mediatore una proposta di accordo e, per quest'ultimo, di essere sottoposto ad omologa da parte del presidente del tribunale e divenire esecutivo. La normativa entrò in vigore nel 2005.

In quell'occasione il legislatore italiano fece inoltre una scelta di fondo: l'affidamento in *outsourcing* della gestione della mediazione ad organismi pubblici e privati, costituiti secondo criteri dettati dal Ministero della Giustizia e da quest'ultimo controllati.

I settori di riferimento della normativa erano molto vasti (societario, bancario, creditizio e finanziario) e i potenziali conflitti ben numerosi, il ricorso alla procedura era VOLONTARIO ed era possibile ottenere esecutività dell'accordo. Nonostante ciò l'utilizzo dello strumento fu vicino allo zero.

Quando ne chiesi il motivo ad alcuni avvocati, la risposta fu: "**Non era obbligatorio!**" (ma le contemporanee

Asia Pacific Mediation Journal, 2019 / 2, page 62

<http://mediate.or.kr/base/data/APMJ.php>

https://www.academia.edu/40638556/Mediation_and_judiciary_in_Italy_2019

Giovanni Matteucci, *Mediazione e giudici in Italia* <https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/d/portal-conhecimento/008-revistadireito2024-03-giovanimateucci>

lamentele, per la scarsa efficienza della giustizia, non mancavano di certo!).

Quindi l'introduzione normativa dell'obbligatorietà fu l'ultimo, unico mezzo affinché avvocatura e magistratura iniziassero ad usare lo strumento.

Ma cominciarono a “piovere” i ricorsi in Corte Costituzionale:

1 Giudice di pace di Parma con ordinanza del 1° agosto 2011

2 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 12 aprile 2011

3 Giudice di pace di Catanzaro con ordinanza del 1° settembre 2011

4 Giudice di pace di Catanzaro con ordinanza del 3 novembre 2011

5 Giudice di pace di Recco con ordinanza del 5 dicembre 2011

6 Giudice di pace di Salerno con ordinanza del 19 novembre 2011

7 Tribunale di Torino con ordinanza del 24 gennaio 2012

8 Tribunale di Genova con ordinanza del 18 novembre 2011.

E la Corte, con la sentenza 24

ottobre / 6 dicembre 2012, n. 272 dichiarò incostituzionale parte del D.lgs. 28/2010 per (fare attenzione) eccesso di delega rispetto alla L. 69/2009, non per intralcio all'accesso alla giustizia, garantito dall'art. 24 della Costituzione.⁴⁹⁶ Rimase in essere la mediazione volontaria, che crebbe, e quella disposta dai giudici. Aumentarono i ricorsi in tribunali, nelle materie dove prima era prevista la mediazione obbligatoria. Quindi, quest'ultima, era stata utile.

La mediazione obbligatoria fu reintrodotta l'anno successivo, con il D.L. 69/2013, detto “Del Fare”⁴⁹⁷. Con delle innovazioni, di non poco conto.

Per superare l'ostilità dell'avvocatura, fu introdotta l'assistenza legale obbligatoria alle parti (in pratica inutile, perché già in precedenza nella stragrande maggioranza delle procedure le parti si facevano accompagnare dal legale di fiducia) e gli avvocati divennero mediatori *ope legis*, con una formazione richiesta 15 ore (se 50 ore si erano rivelate inadeguate, figurarsi 15!)⁴⁹⁸.

⁴⁹⁶

<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=272>

⁴⁹⁷ Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116), note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013. (GU Serie Generale n. 144 del 21-06-2013 – Suppl. Ordinario n. 50) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/21/13G00116/sg> -

L. 9 agosto 2013, n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013. (GU Serie Generale n. 194 del 20-08-2013 – Suppl. Ordinario n. 63)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/20/13G00140/sg>

⁴⁹⁸ Giovanni Matteucci, *Avvocati mediatori ope legis con il Decreto del Fare*, Altalex 04.07.2013 <https://www.altalex.com/documents/news/2013/07/04/avvocati-mediatori-ope-legis-con-il-decreto-del-fare>

Per quanto riguarda la procedura, inoltre, fu introdotto un primo incontro informativo, obbligatorio e gratuito (eccetto e.40 di spese vive), alla fine del quale le parti, consigliate dai loro avvocati, potevano decidere se INIZIARE la procedura, da quel momento volontaria, o abbandonarla. Procedura denominata OPT-OUT. L'accordo, firmato dalle parti e dai legali presenti, immediatamente esecutivo.

Ulteriore innovazione fu l'introduzione dell'art. 185-bis del codice di procedura civile, in base al quale i magistrati potevano (e possono) fare una proposta conciliativa; se non accettata, possono inviare le parti in mediazione (*arb-than-med*). In questo modo si rimarcava la tradizionale potestà decisionale del giudice, ampliandone il perimetro. I magistrati, sia pur lentamente, cominciarono ad usare lo strumento a loro disposizione, ponendo gli avvocati di

fronte alla scelta se ottemperare in maniera più o meno adeguata alla disposizione del giudice.

Con il D.M. 7.3.2016 fu costituita presso il Ministero della Giustizia la Commissione di studio Alpa, per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato.⁴⁹⁹ Il 18.1.2017 fu consegnata la relazione finale, che rimase chiusa in un cassetto (*"Il Ministero non rispose"*!), i cui contenuti, però, verranno quasi integralmente ripresi dalla Riforma Cartabia, 2022/2023.

Uno degli *handicap* principali della mediazione era costituito dalla scarsa presenza delle parti agli incontri, le quali si facevano rappresentare dai propri legali, depotenziando così -e di molto- l'efficacia della procedura. Da un punto di

Nicola Giudice, responsabile del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano : *"una norma sorprendente, sia per gli avvocati non mediatori, che solo ora scoprono talenti che non pensavano di avere, sia per gli avvocati che in questi mesi hanno investito tanto in corsi e formazione e ottenere competenze che in realtà già possedevano. A conti fatti, la norma porterebbe ad avere in Italia circa 250.000 mediatori, probabilmente di più. Prendendosi per mano, formerebbero un'ininterrotta catena da Torino a Lione... che ci sia un doppio fine? Al di là della battute, mi pare una norma molto pericolosa, che vanifica i molti sforzi per alzare la qualità della mediazione in Italia. Todos caballeros?"*, in *Decreto fare e mediazione: qualche commento dopo la pubblicazione*, blogmediazione, 23.06.2013
<https://blogmediazione.com/2013/06/23/decreto-fare-e-mediazione-qualche-commento-dopo-la-pubblicazione/>

⁴⁹⁹ Giovanni Matteucci, *Commissione Alpa e mediazione: "festina lente" o "adelante con juicio"?*, BlogMediazione, 7.02.2017 – *"Si è aperto un mondo di esperienze che, pur descritto anche a fini statistici dagli organismi che si occupano della cultura arbitrale e della mediazione ... , fino ad oggi non era stato percepito in tutta la sua estensione e complessità"* (pag. 16); Considerata l'alta professionalità dei componenti la commissione, si sarebbe potuto dire: *meglio tardi che mai!*
Di particolare interesse l'audizione della Direzione Generale della Giustizia civile: *"Nel 2016 c'erano 1.050 organismi iscritti; tra il 2014 ed il 2016 "un quarto degli organismi è stato cancellato. ... il numero di organismi cancellati è stato superiore di quasi sette volte quello dei nuovi organismi iscritti. ... le ispezioni di controllo effettuate -pari a 125- hanno condotto alla cancellazione o la sospensione di quasi la metà degli organismi di mediazione"; in altre parole, la "sbornia" del periodo 2010 / 2011 ha lasciato l'amaro in bocca a molti"*.

vista formale, poi, dibattuto era il contenuto della procedura e chi dovesse certificarne l'autenticità della firma.

Il problema fu portato all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 8473 del 2019, dopo un elegante riassunto della normativa in materia, giunti al punto essenziale in oggetto, così si espresse:

“... la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Non è previsto né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.... E il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.

Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale”.

Le perplessità ed il disorientamento furono considerevoli,⁵⁰⁰ anche perché la Corte d'Appello, precedentemente intervenuta, si era espressa per procura sostanziale notarile.

Ma la procura notarile è superflua, a meno che il negozio oggetto dell'eventuale accordo in mediazione e ad esso successivo non richieda l'intervento di pubblico ufficiale. Infatti l'accordo eventualmente raggiunto in mediazione è un contratto, per cui se un soggetto delega altra persona a rappresentarla per la stipula di un contratto, *“la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”* (art. 1392 c. c.). Inoltre l'art. 1350 c. c. dispone che *“devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, sotto pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili”* o che hanno per oggetto diritti immobiliari.

Dal 2019, quindi, l'argomento più dibattuto tra gli addetti italiani alla mediazione non è stato come migliorare l'efficacia della procedura in generale, bensì *“la procura”* della parte, che non si presenta, al suo legale. Più

⁵⁰⁰ Paola Lucarelli, *La sentenza della Corte di Cassazione 8473/2019: un raro esempio di uroboro Judicium*, 01.04.2019
[https://www.judicium.it/la-sentenza-della-corte-cassazione-84732019-un-raro-esempio-uroboro- ro/?fbclid=IwAR0a2BioN8TfIqVULm-1nC3BrxZMKYUkhWpSsEJxx8vzFlx2plcqAYbg-8](https://www.judicium.it/la-sentenza-della-corte-cassazione-84732019-un-raro-esempio-uroboro/?fbclid=IwAR0a2BioN8TfIqVULm-1nC3BrxZMKYUkhWpSsEJxx8vzFlx2plcqAYbg-8)

Marco Marinaro, *“Mediazione: scontro sulla partecipazione personale delle parti”*
https://iusletter.com/oggi-sulla-stampa/mediazione-scontro-sulla-partecipazione-persona-le-delle-parti/?fbclid=IwAR3R5WwaBqjWwclPE_g4zVAVI_fuWfw1N-MrSZ8bxynbXT-DlWhFept21KY

precisamente: “*Procura si, procura no, procura come, procura forse*”.⁵⁰¹

I risultati quantitativi erano inferiori alle attese, poco diffusa la conoscenza dell’istituto, mancanza di formazione a livello universitario e la qualità dell’offerta non sempre adeguata.

Dal punto di vista statistico, nel periodo 2011/2022 si erano registrati:

- riduzione (-5% annuo) delle procedure attivate presso i tribunali civili, causa la crisi economica e la pandemia da Covid;
- un forte aumento (+14% annuo) delle procedure di mediazione civile e commerciale;
- un forte aumento (+12% annuo) degli accordi raggiunti in mediazione.

E, secondo l’Unione Europea, nel 2016 l’Italia usava la mediazione ad un tasso sei volte maggiore del resto d’Europa.⁵⁰²

Ma nel 2022:

- il tasso di successo (accordi / mediazioni attivate) era stato del 15%;
- il rapporto accordi / nuove procedure giudiziali 0,9%.

Troppo poco. Da ricordare, comunque, che le materie oggetto di mediazione obbligatoria nel periodo

2011/2022 ammontavano a solo l’8,5% delle controversie oggetto dei giudizi civili.

Inoltre, nelle procedure di mediazione dove tutte le parti si erano presentate ed avevano deciso di andare oltre il primo incontro, il tasso di successo era stato del 47%.⁵⁰³

3 . RIFORMA CARTABIA - 2021/2023

Il governo Draghi rimase in carica dal 13.02.2021 fino al 22.10.2022. Ministro della Giustizia fu nominata una giurista di notevole competenza, la Prof.a Marta Cartabia, che affrontò in maniera radicale la riforma del processo civile e delle ADR.

Il 12 marzo 2021 fu nominata la Commissione Luiso.⁵⁰⁴ Relazione finale (“*il processo sarà civile*”) depositata il 23.04.2021.⁵⁰⁵ Subito dopo iniziò la Riforma Cartabia del processo civile e delle ADR (mediazione civile, penale e familiare, negoziazione assistita e arbitrato), concretizzatasi tra il 2022 ed il 2023, con i seguenti atti normativi:

- Legge 26.11.2021, n. 206 (delega)⁵⁰⁶,

⁵⁰¹ Giovanni Matteucci, cit, nota 2, pag. 179 e seguenti.

⁵⁰² EU Parliament, Resolution P8_TA (2017)032, *Implementation of the Mediation Directive*, 12.9.2017 (2018/C 337/01) A
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0321&rid=4>

⁵⁰³ Per i dati statistici completi, Matteucci G., cit. nota 2, pagg. 223 / 232.

⁵⁰⁴ Giovanni Matteucci, “*Commissione Luiso: nuove prospettive per le ADR in Italia ?*” ADRItalia 31.5.2021

<http://www.primicerieditore.it/prodotto/adr-italia-numero-22021-versione-pdf/>

Ministero della giustizia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?facetNode_1=0_10&contentId=COS334499&previousPage=mg_1_36

⁵⁰⁵ Ministero della giustizia
https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LUIISO_relazione_finale_24mag21.pdf

⁵⁰⁶ Legge 26.11.2021, n. 206 (delega) - Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e

- D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (attuazione) ⁵⁰⁷,
- D.M. 09.06.2023 (giustizia riparativa) ⁵⁰⁸
- D.M. 01.08.2023 (23A04556) (gratuito patrocinio) ⁵⁰⁹,
- D.M. 01.08.2023 (23A04557) (incentivi fiscali) ⁵¹⁰

misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. - G.U. 09.12.2021, n.292

<https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=4329&backTo=archivio&anno=2021&provenienza=archivio>

⁵⁰⁷ Decreto legislativo 10.10.2022, n. 149 - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022 - G.U. 17.10.2022, n. 243, S.O. n.38

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00158/sg>

⁵⁰⁸ D.M. 9 giugno 2023 - giustizia riparativa.

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. (23A03848) - G.U. 15.07.2023, S.G. n. 155.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/05/23A03848/sg>

⁵⁰⁹ D.M. 01.08.2023 (23A04556) – Gratuito patrocinio

- D.M.04.10.2023, n.150 - Regolamento registro organismi mediazione ed enti formazione, indennità spettanti agli organismi, organismi ADR controversie nazionali e transfrontaliere e Codice consumo. Abolizione del D.M. 180/2020 ⁵¹¹

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) - (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04556&elenco30giorni=false

⁵¹⁰ D.M. 01.08.2023 (23A04557) – Incentivi fiscali Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557) - (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04557&elenco30giorni=false

⁵¹¹ D.M.04.10.2023, n.150, *Regolamento registro organismi mediazione ed enti formazione, indennità spettanti agli organismi, organismi ADR controversie nazionali e transfrontaliere e Codice consumo*

Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023 - (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00163&elenco30giorni=true

- D.M. 07.10.2023, 151 (disciplina del Mediatore familiare).⁵¹²

Per quanto riguarda la mediazione, le principali innovazioni furono:

A - aumento del numero delle materie oggetto di mediazione obbligatoria⁵¹³

B - maggiore efficacia della procedura, tramite conseguenze procedurali penalizzanti ed incentivi fiscali;

C – aumento delle commissioni da pagare agli organismi di mediazione;

D – maggior coinvolgimento della magistratura;

E – coinvolgimento della pubblica amministrazione;

F – requisiti di qualità più stringenti per gli organismi di mediazione, mediatori e formatori, sanzioni;

G – regolamentazione del ricorso al Consulente Tecnico in Mediazione;

H – mediazione telematica

I – opposizione a decreto ingiuntivo;

L – aumento della durata della formazione (da 50 ad 80 ore)

A mio giudizio le innovazioni di maggior rilievo penso siano quelle

rubricate B, D ed L.⁵¹⁴ Mancano ancora corsi universitari curriculari sulle ADR.

Il 30.06.2023 entrò definitivamente in vigore la Riforma Cartabia complessiva sulla mediazione. Dal 15.11.2023 sono state applicate le nuove indennità spettanti a organismi di mediazione e mediatori.

Quindi, per quanto riguarda al mediazione civile obbligatoria, in Italia, si possono distinguere le seguenti fasi:

A) Marzo 2011 – Ottobre 2012

- mediazione civile, condizione obbligatoria di procedibilità

- no assistenza legale obbligatoria

- accordo esecutivo dietro omologa del magistrato

- commissioni da pagare all'inizio della procedura.

B) Ottobre 2012 - Settembre 2013

- mediazione civile volontaria

- no assistenza legale obbligatoria

- accordo esecutivo dietro omologa del magistrato

- commissioni da pagare all'inizio della procedura.

C) Settembre 2013 – 30 Giugno 2023

- mediazione civile, condizione obbligatoria di procedibilità

- assistenza legale obbligatoria

⁵¹² D.M. 07.10.2023,151- Disciplina del Mediatore familiare-Gazzetta Ufficiale, 31.10.2023, n. 255

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00162&elenco30giorni=false

⁵¹³ Erano già obbligatorie le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno

derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. (8,5% delle controversie oggetto di giudizi civili)

Furono aggiunte: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura. (con la Riforma Cartabia la percentuale complessiva è salita al 20/25%).

⁵¹⁴ L'analisi dettagliata di tutte le innovazioni in Matteucci G., cit. nota 2, pag. 133/157.

- primo incontro informativo senza spese, procedura OPT-OUT (abolita da DLgs 149/2022)

- accordo, firmato dalle parti e dai legali, immediatamente esecutivo.

D) 30.06.2023 entrata in vigore la Riforma Cartabia, complessiva, sulla mediazione:

- mediazione civile, condizione obbligatoria di procedibilità

- assistenza legale obbligatoria

- inizia la procedura e si entra subito in mediazione

- accordo, firmato dalle parti e dai legali, immediatamente esecutivo.

Dal 15.11.2023 sono state applicate le nuove indennità spettanti a organismi di mediazione e mediatori.

Dal 2011 al 2023 le controversie oggetto di mediazione volontaria ammontavano all'8,5% dei giudizi presso i tribunali civili. Questi giudizi aumentarono del 9% durante il periodo B (mediazione volontaria), diminuirono del 15% durante il periodo C (mediazione obbligatoria).

4. L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA ALLA MEDIAZIONE *JUSSU JUDICIS* – 2014

Come già accennato, nel 2010/2011 la magistratura accolse con formale *benign neglect* l'introduzione della mediazione civile condizione obbligatoria di procedibilità nell'ordinamento giuridico italiano. Alcuni, pochi, giudici però fin dall'inizio si

resero conto delle potenzialità dell'istituto e questa consapevolezza si è poi estesa a molti altri magistrati. Un particolare ha contraddistinto l'attenzione della magistratura italiana alla mediazione, la *predittività* di quest'ultima. Individuare cioè la tipologia di controversie che, con maggiori probabilità, potevano essere trattate e risolte in mediazione.

In due diversi tribunali italiani sono stati sviluppati metodi per prevedere l'esito di una controversia, in modo che sia possibile comprendere in anticipo quali cause, già avviate, possano essere risolte mediante un invito/ingiunzione del giudice alle parti di adire la mediazione e poi ritornare in giudizio (per poi applicare tali tecniche anche alle controversie extragiudiziali):
515

-. Tribunale di Modugno, sezione separata del Tribunale di Bari, nel 2011 il Giudice Mirella Delia avviò il progetto di "**conciliazione integrata**". Sono stati sviluppati dei *box-cases*, che aiutino a prevedere le possibili soluzioni, i tempi e i probabili rischi delle decisioni. In altre parole, la prevedibilità di una soluzione conciliativa in quel conflitto. Il data-base è cresciuto notevolmente ed è stato condiviso da altri tribunali e università ed il progetto è stato inserito tra le "Best Practices", numero 2526, scelte dal Consiglio Superiore della Magistratura.

-. Tribunale di Firenze (Giudice Luciana Breggia) e Università (Prof.a Lucarelli) hanno lavorato sulla "**giustizia semplice**", dando vita nel 2009, insieme all'Osservatorio sulla giustizia civile (associazione composta da magistrati,

⁵¹⁵ Giovanni Matteucci, *Mediazione e intelligenza artificiale in Italia, 2024*, Altalex 18.09.2024

<https://www.altalex.com/documents/news/2024/09/18/mediazione-intelligenza-artificiale-italia-2024>

avvocati e cancellieri), all'Ordine degli avvocati e alla Camera di commercio, al Progetto Nausicaa. E' stato poi coinvolto il Dpt. di Ingegneria, per implementare un algoritmo predittivo della "mediabilità" di un procedimento giudiziario e della sua probabilità di esito. L'11.03.2024 è stato pubblicato il documento *Explainable Artificial Intelligence for Agile Mediation Propensity Assessment*, l'intelligenza artificiale applicata alla mediazione *jussu judicis*.

La giustizia italiana ha recentemente aggiunto meccanismi per sfruttare il processo di mediazione. Uno degli aspetti più critici è l'identificazione affidabile delle controversie che possono essere mediate con successo al di fuori delle procedure giudiziarie. La decisione è sotto la responsabilità di un giudice/corte che deve leggere centinaia di pagine e diversi documenti, per poter prendere una decisione sulla base di poche dichiarazioni. Il presente lavoro descrive una soluzione di intelligenza artificiale e uno strumento per fornire un sistema di supporto alle decisioni che possa elaborare i documenti ed essere in grado di: (i) produrre suggerimenti affidabili, (ii) produrre motivazioni circostanziate, evidenziando così le dichiarazioni che potrebbero supportare il suggerimento

identificato, concentrando il lavoro di qualsiasi giudice/corte su dichiarazioni e documenti reali con fatti rilevanti, e (iii) fornire uno strumento basato sul web che produca suggerimenti e motivazioni su richiesta al servizio del tribunale e dei giudici coinvolti, nel rispetto della privacy e della sicurezza dei dati. A tal fine, sono state utilizzate le tecnologie AI ed eXplainable AI ed è stata ottenuta una soluzione che soddisfa gli obiettivi sopra citati e molti altri requisiti. Tale soluzione è stata sviluppata nell'ambito del progetto di ricerca "Giustizia Agile", finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale, e convalidata su casi reali. La soluzione ha sfruttato il framework Snap4City per la gestione dei dati e dell'AI/XAI".⁵¹⁶

Questo strumento non solo facilita la valutazione dei progetti di mediazione con un'accuratezza del **97%** a livello di sentenza, ma, cosa ancora più significativa, grazie all'uso dell'XAI, chiarisce clausole e paragrafi specifici all'interno dei documenti, che potrebbero influire sulla mediazione

E sono state quantificate anche le conseguenze sociali ed economiche della realizzazione del progetto "giustizia semplice":

⁵¹⁶ Enrico Collini, Paolo Nesi, (Member, IEEE), Claudia Raffaelli, e Francesco Scandiffo, *Explainable Artificial Intelligence for Agile Mediation Propensity Assessment*, Distributed Systems and Internet Technology Laboratory

(DISIT), University of Florence, 50139 Florence, Italy Corresponding author: Paolo Nesi) (paolo.nesi@unifi.it) **IEEE** 11.03.2024 <https://ieeexplore.ieee.org/document/10464317>

A - Impacto sociale del progetto, misurato sulla crescente fiducia di cittadini, imprese e professionisti

adesione delle parti all'ordine di rinvio in mediazione disposto dal giudice: rapporto tra il numero di mediazioni effettivamente svolte dalle parti e il numero totale di ordini di rinvio ordinati dai giudici

Anno 2015: 56%.

Anno 2019: 73%.

Aumento delle mediazioni effettive: + 30%

B - impatto economico: efficienza del sistema giudiziario, durata media dei processi

Anno 2017: durata media 480 gg.

Anno 2019: durata media 297 giorni.

Diminuzione della durata media dei processi: - 38%.

C - Deflazione del carico giudiziario, rapporto tra ordini di invio alla mediazione e processi estinti.

Anno 2015: 27%.

Anno 2019: 42%.

Aumento dell'estinzione dei processi: + 55%

D - Impacto culturale, sviluppo di una cultura della mediazione dei conflitti

e di nuove conoscenze da parte di giudici, cittadini e parti in causa.

a - sviluppo della cultura della conciliazione giudiziale.

Anno 2017: 525 ordini di rinvio ricevuti dall'organismo più rappresentativo.

Anno 2019: 1.126 ordini di rinvio ricevuti dall'organismo più rappresentativo.

Aumento degli ordini di rinvio per la mediazione: + 114%.

b - scelta volontaria della mediazione da parte di cittadini, imprese e avvocati che

presuppone competenza e conoscenza dello strumento.

Anno 2015: 231 mediazioni volontarie

Anno 2019: 505 mediazioni volontarie

Aumento delle mediazioni volontarie: + 118%.

5. IL “CORRETTIVO” – 25.10.2025

Nella G.U. del 10.01.2025 è stato pubblicato il D.Lgs. 27.12.2024, n. 216, (da tempo atteso e) denominato “Correttivo”.⁵¹⁷ Esso infatti introduce modifiche al D.Lgs. 10.10.2022, n. 149

Il testo del “Correttivo” è riportato in <https://www.linkedin.com/pulse/mediazione-civile-e-commerciale-dlgs-27122024-n-216-matteucci-fxmkf/?trackingId=FDWamWLBQ7K73qrbWKTtH-g%3D%3D> e https://www.academia.edu/127068117/Mediazione-obbligatoria-in-Italia-D-Lgs-216-27-12-2024-Correttivo_

⁵¹⁷ DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 216, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (25G00003) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2025) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2025 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;216!vig=>

(Riforma Cartabia), che apportava cambiamenti ad uno degli atti base della normativa italiana sulla mediazione, il D.Lgs. 28/2010, già oggetto di numerosi interventi nel corso degli anni.⁵¹⁸

I numeri, relativi ad articoli di legge e commi, indicati nel presente articolo, si riferiscono agli articoli non del “correttivo” ma del D.Lgs. 28/2010 modificati dal “Correttivo”.⁵¹⁹

Nel “Correttivo” ci sono novità di non poco conto. Una sola perplessità.

Un’innovazione, che potrebbe sembrare lessicale, ma che invece incide sulla sostanza della procedura e su alcune conseguenze di rilievo, è la specifica: “*Il verbale al quale è allegato l’accordo di mediazione*”.

Il D.Lgs. 28 (con tutte le modifiche incorse negli anni) all’art. 5-ter recitava: “*Il verbale contenente l’accordo di conciliazione*” (e, su questo particolare, già l’originario decreto 28/2010 faceva un *pot-pourri* consistente). Questo inciso è stato sostituito da “*Il verbale al*

quale è allegato l’accordo di conciliazione”. In questo modo si rispetta l’essenza della procedura della mediazione: l’accordo è delle parti, ed il relativo documento è firmato solo da queste e dagli eventuali avvocati, che le assistono; il verbale, che documenta l’esito della procedura (accordo / mancato accordo) è firmato dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore, il quale non è responsabile del contenuto dell’accordo.⁵²⁰

E non si tratta solo di teoria. Il D.Lgs.28/2010, articolo 17, al comma 2 recitava “*Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente*”. Più volte l’Agenzia delle Entrate, in presenza di accordi in mediazione, soprattutto quelli aventi ad oggetto usucapione, privi del verbale, aveva contestato l’applicazione della facilitazione fiscale.⁵²¹

⁵¹⁸ In Giovanni Matteucci, cit. nota 2, pag. 271 e seguenti.

⁵¹⁹ Il testo del D.Lgs. 28/2010, con le *correzioni apportate* dal “Correttivo”, è riportato in <https://www.linkedin.com/pulse/decreto-legislativo-28-del-43-2010-con-le-modifiche-dal-matteucci-0mivf/?trackingId=KCB7coOBRzGLO1DdwfP%2FyQ%3D%3D> e https://www.academia.edu/127067057/Mediazione_obbligatoria_in_Italia_D_Lgs_28_del_4_3_2010_CON_LE_MODIFICHE_APPORTATE_dal_D_Lgs_27_12_2024_n_216_Correttivo_

⁵²⁰ Matteucci G. - “*La ‘vulgata’ ha sempre sottolineato che, siccome l’accordo è delle parti, il mediatore non ha responsabilità alcuna sul suo contenuto. Una recente sentenza mi sembra che incrina un po’ questa certezza, in quanto ha sottolineato che il mediatore svolge funzioni di pubblico ufficiale,*

“Tribunale di Forlì, sentenza n. 619 del 25.09.2023 – Est. Giudice Onorario Dott.ssa Maria De Ruggiero: Il verbale fa piena prova fino a querela di falso ed il mediatore assurge alla funzione di pubblico ufficiale verbalizzante per i fatti accaduti innanzi a sé e la verifica della documentazione ai suoi atti.

<https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/Trib-Forli-619-2023.pdf>

“Dello stesso tenore, Trib. Cosenza, sent. n. 109/2024”.

Cit. nota 2, pagg. 54 e 194.

⁵²¹ Maria Teresa Battista e Giovanni Matteucci, *Usucapione e mediazione, normativa e particolarità operative*, in Vita Notarile n.1gennaio-aprile 2024

https://www.academia.edu/120186001/Usucapione_e_mediazione_normativa_e_particolarita_operative_15_02_2024

Il “Correttivo” ha apportato anche la seguente modifica «*Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti*», dall'imposta di registro fino al valore di euro 100.000,00. Quindi, non teoria, ma sostanza. Esi spera che non ci siano più problemi interpretativi al riguardo.

Altro correttivo di importanza non solo formale, ma sostanziale è l'art.8, c. 4-bis, relativo alla delega per la partecipazione all'incontro.

Come già analizzato nel §2, l'argomento più dibattuto tra gli addetti italiani alla mediazione a partire dal 2019 non è stato come migliorare l'efficacia della procedura in generale, bensì la procura conferita della parte, che non si presenta, al suo legale, che partecipa agli incontri (“*Procura sì, procura no, procura come, procura forse*”).

Molte volte agli incontri di mediazione si presentavano gli avvocati, da soli, esibendo una procura alle liti. All'obiezione che la validità di quel documento, a termine di codice di procedura civile, era limitata al processo, a dir poco si riscontrava uno sguardo di incredulità, se non di commiserazione. Poi si sono cominciate a vedere procure anodine, con la firma “autenticata” sempre dal legale; varie volte, almeno, con allegata copia del documento di riconoscimento della

parte, che aveva sottoscritto la procura.

Il problema fu portato all'attenzione della Corte di Cassazione, la quale si espresse con la sentenza 8473 del 2019⁵²² relativa alla necessaria presenza, o meno, delle parti in mediazione. Dopo un elegante riassunto della normativa in materia, giunti al punto essenziale in analisi, la Suprema Corte così si espresse:

“... sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

*“Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.*⁵²³

⁵²² <https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/Cass.-n.-8473-2019-Mediazione-Presenza-personale.pdf>

⁵²³ Interessante confrontare quanto sopra con la decisione della Corte di Cassazione di Torino dell'11.02.1870, un secolo e mezzo orsono. “Atteso che nel paragrafo 5 della notificazione governativa 2 marzo 1824 è detto: “l'esperimento di conciliazione si farà sempre nell'ufficio di

pretura e nella giornata destinata; ciascuna delle parti dovrà comparire, di regola, in persona e solamente in caso di impedimento mediante procuratore munito di legale mandato contenente anche la facoltà di transigere. Questo procuratore dovrà essere un individuo della famiglia, un di lei dipendente, od anche un'altra persona proba; non sarà permesso in niun caso e sotto verun pretesto l'intervento di

Lo sconcerto fu notevole, anche perché la Corte d'Appello, precedentemente intervenuta, si era espressa per procura sostanziale notarile. E la dissertazione imperante relativa alla procedura di mediazione, per anni, è stata *“Procura si, procura no, procura come, procura forse”*, del tutto obnubilando l'analisi sull'essenza della procedura e sui suoi molteplici utilizzi.

524

Il *“Correttivo”* interviene sull'argomento, specificando:

Art.8,c. “4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a

avvocato, meno poi di alcun faccendiere”. Atteso che il tenore di questa disposizione facilmente persuade che intendimento del legislatore si fu di vietare che in questi preliminari esperimenti di conciliazione le parti si facessero assistere da patrocinatori, e peggio da faccendieri, onde col solo intervento di esse, rei veritate inspecta, riuscisse più facile ed efficace l'opera del pretore di comporre amichevolmente le insorte differenze e contese; Che questo concetto è viemmeglio dimostrato dal proemio della notificazione istessa, laddove è dichiarato il cui scopo e la considerazione onde mosse il Governo, «avendo cioè (ivi è detto) l'esperienza

copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.”

Quindi, è sufficiente una procura speciale sostanziale con indicati gli estremi del documento di identità del delegante e, aggiungerei io, allegata copia di tale documento. La copia del documento di identità del delegato era già acquisita per prassi.

Tenendo ben presente che il D.Lgs. 149 del 2022 (Riforma Cartabia), all'art. 8, c.4 (non oggetto di cambiamenti) prescrive *“Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”*.⁵²⁵

Puntualizzazione anche in relazione alla durata della procedura, inizialmente di sei mesi, (prorogabili), poi di tre (prorogabili), ora di nuovo sei, prorogabili per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Con un particolare: *“La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto*

dimostrato che le parti vengono spesse volte involuppate, con grave loro dispendio e perdita di tempo, in litigi sopra controversie, le quali per la minore loro entità e per la loro natura avrebbero potuto essere definite amichevolmente coll'intervento di persona intelligente e disinteressata».

A distanza di un secolo e mezzo l'impostazione giurisprudenziale circa la partecipazione personale o meno delle parti alla mediazione è divenuta totalmente opposta.

⁵²⁴ Matteucci G., cit. nota 2, pag. 177.

⁵²⁵ Matteucci G., cit. nota 2, pag. 252.

delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso”. Dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, anche autorevoli esperti facevano presente che d’ora in poi ci sarebbero stati due soli verbali, quello di inizio procedura e quello di fine. Per eventuali incontri intermedi, conclusi con un accordo di rinvio, si poteva sopperire con mail (meglio se di posta elettronica certificata) tra mediatore ed avvocati presenti in mediazione. Personalmente, considerati gli imprevisti non rari, suggerivo di redigere il verbale ad ogni conclusione di incontro. Oggi la normativa lo prescrive, con la proroga del rinvio ad esso allegata.

In caso di demandata dal giudice, la mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi una sola volta.

Il termine di durata del procedimento non è soggetto a sospensione feriale.

Per quanto riguarda le mediazioni demandate dal giudice, che hanno assunto sempre maggiore importanza ed efficacia, la normativa in vigore specificava: Art. 5-quater, c 1.

“Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni

altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione”. Il “Correttivo” cassa Fino al momento della precisazione delle conclusioni e specifica fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione.

Una precisazione particolarmente opportuna è nel art.11, comma 4bis, quest’ultimo di nuovo conio: 4-bis. *Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”*⁵²⁶ Porre attenzione ai termini previsti per impugnare una delibera condominiale.

Un’apertura di non poco conto sta nell’art. 12, comma 1-bis - 1-bis. *Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.”*⁵²⁷

⁵²⁶ Per comodità del lettore, Art.8,, c.2 (rimasto immutato): 2. *Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal*

fine comunicare all’altra parte la domanda di mediazione già presentata all’organismo di mediazione, fermo l’obbligo dell’organismo di procedere ai sensi del comma 1.

⁵²⁷ Rispetto all’estate 2013 (Decreto del Fare), quando l’avvocatura “chiese!” ed ottenne la presenza obbligatoria dei legali in tutte

Con l'ulteriore aggiunta del c.1-ter "1-ter. *Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis*".⁵²⁸

Nel "Correttivo" poi, sono presenti ulteriori dettagli alla già articolata normativa sul gratuito patrocinio e specifiche alla *never ending* normativa sugli organismi di mediazione e formazione.

Innovazioni, quindi, adeguate ed utili. Consistenti perplessità, invece, per una regola relativa all'ODR.

La mediazione online era già prevista dal D.Lgs. 28/2010, si era sviluppata molto nel periodo della pandemia Covid ed era cresciuta successivamente. Il D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), art. 8bis, l'aveva regolata in maniera adeguata.⁵²⁹

Il problema stava nella disponibilità della firma digitale da parte di tutti i soggetti partecipanti alla mediazione, soprattutto le parti (nonostante che da alcuni anni ne disponga più del 50% della popolazione italiana). Se le parti non ne dispongono, era stata evidenziata la possibilità di mettere a disposizione una firma OTP

(*one-time password*) da parte dell'organismo, dietro rimborso del costo, peraltro modesto. Soluzione per nulla gradita.

Terminata la procedura, all'atto della sottoscrizione del verbale, la soluzione (provvisoria!), prevista dalla normativa per il solo periodo della pandemia Covid, utilizzata da molti avvocati ed accettata da molti organismi di mediazione, è stata quella di far apporre dal proprio cliente firma analogica e dichiararla autografa digitalmente da parte dell'avvocato stesso.

Molto forte è stata la richiesta che questa soluzione di firma "mista" da provvisoria divenisse stabile. Ed il "Correttivo" ha così statuito.

Art. 8-bis (Mediazione in modalità telematica).

1. *Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

2. *A conclusione del procedimento il mediatore forma*

procedure di mediazione, condizione obbligatoria di procedibilità, ne è stata fatto di strada sulla via della accettazione della mediazione!

⁵²⁸ Chissà quando l'UE sottoscriverà la Singapore Convention on Mediation (2019) !

⁵²⁹ Mario Antonio Stoppa, *La rivoluzione della mediazione telematica in Italia*, Altalex 10.12.2022

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/12/10/rivoluzione-mediazione-telematica-in-italia>

Mario Antonio Stoppa, *La nuova mediazione telematica: firma elettronica dei verbali e prospettive future con l'intervento del notaio*, Altalex, 06.03.2023

<https://www.altalex.com/documents/news/2023/03/06/nuova-mediazione-telematica-firma-elettronica-verbali-intervento-notaio>

un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

E fin qui, *nulla quaestio*". Perplexità, e non di poco conto, nel successivo art. 8-ter. Soprattutto in relazione al c.4

Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto).⁵³⁰

1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri

di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,⁵³¹ e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.»

Il comma 4, quindi, prevede espressamente la possibilità apporre la firma in modalità analogica (firma "mista"), aggiungendo "*avanti al mediatore*", un particolare che, a mio parere, contraddice con tutto quanto

⁵³⁰ Non telematiche.

⁵³¹ <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82>

prima stabilito. Se la parte, e l'avvocato che l'assiste, è collegata con il mediatore online (si presume, quindi, a distanza), come fa a firmare "avanti al mediatore"? Ed il fatto che il mediatore, tramite collegamento informatico, possa "vedere" la parte nel momento che appone la firma sul verbale, può essere considerato rispettoso del dettato della legge? E quali potrebbero essere le successive obiezioni da controparte, in caso venga utilizzata l'esecutività del verbale?

Si potrebbe suggerire: l'intelligenza artificiale risolverà tutto! Una boutade? Mica tanto.

*"L' eBram Centre (Electronic Business Related Arbitration and Mediation), con sede a Hong Kong, ha già pianificato nel 2019 lo sviluppo di una "piattaforma, che fornirà anche speciali funzioni di intelligenza artificiale per facilitare le negoziazioni commerciali e la risoluzione delle controversie con la traduzione di testi, la traduzione in tempo reale di frasi in stile chat, la trascrizione di registrazioni di udienze online e l'autenticazione degli utenti per la sicurezza dell'accesso (come il riconoscimento facciale, il tracciamento della silhouette e l'identificazione a radiofrequenza)".*⁵³²

L'entrata in vigore della Riforma Cartabia, sia per la mediazione che per il

processo civile, ha comportato anche una rimodulazione dei rapporti tra loro.⁵³³

CONCLUSIONI

La mediazione civile obbligatoria, introdotta nel 2010 nell'ordinamento giuridico italiano, comincia ad essere conosciuta ed applicata.

La Dr.a Maria Cassano, primo presidente della Corte di Cassazione, il 25.01.2024 ha affermato

*-"Con specifico riferimento alla mediazione meritano segnalazione gli interessanti risultati desumibili dai dati ministeriali. ... soprattutto nelle cause in tema di successione, divisione ereditaria, diritti reali, condominio, assicurazione, responsabilità extra-contrattuale. Come osservato dalla dottrina, il valore della mediazione non risiede soltanto nella sua capacità deflattiva, quanto piuttosto nella sua idoneità a realizzare la coesione sociale, a porre al centro la persona, prima ancora che la 'parte', a restituire agli individui l'opportunità di comprendere le ragioni del conflitto e di acquisirne la consapevolezza, a promuovere l'ascolto empatico dell'altro, a gestire relazioni efficaci attraverso il confronto".*⁵³⁴

⁵³² Giovanni Matteucci, cit. nota 42

⁵³³ Giovanni Matteucci, *Civil Process and Mediation in Italy, 2024. Ius dicere et litem componere, Italiae usus* Beijing Law Review, 2024, 15, 1347-1366 - Published: September 23, 2024

<https://doi.org/10.4236/blr.2024.153080>

⁵³⁴ Maria Cassano, Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023, 25.01.2024, pag. 236. https://www.cortedicassazione.it/resources/cm/s/documents/Relazione_Cassazione_2024.pdf

Il “Correttivo”, ha apportato innovazioni utili, con un ritorno al passato (ante 2013), che rendono più fluida la procedura. Ma permangono perplessità sulla normativa relativa alla mediazione a distanza, non telematica.

Inoltre, nel 2012 la durata media delle procedure, con accordo raggiunto, era di 65 giorni, nel 2022 di 186. Una procedura che dovrebbe essere snella e rapida sta durando sempre di più. Perché le controversie analizzate sono sempre più complesse o per una progressiva “lawyerization” della mediazione? Tendenza già da tempo in essere negli USA.⁵³⁵

Normativa relativa alla mediazione obbligatoria in Italia dal 2009 al 2024

⁵³⁵ Jacqueline M. Nolan-Haley, *Mediation: The 'New Arbitration'*, Harvard Negotiation Law Review, Forthcoming, Fordham Law Legal Studies Research Paper No. 1713928, 2010. Available at SSRN

<https://ssrn.com/abstract=1713928>

Rick Weiler, Whiter (Wither), *Mediation*, Kluwermediationblog 06.04.2018 (Ontario)

<http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2018/04/06/whither-wither-mediation/>

Paul Rajkowski, *The Death of Traditional Mediation - An Obituary*, 18.05.2020

<https://mediate.com/the-death-of-traditional-mediation-an-obituary/>

Mary Salisbury, *The Lawyerization of the Mediation Process*, in Mediate.com 03.10.2020

<https://www.mediate.com/the-lawyerization-of-the-mediation-process/>

Agne Tvaronaviciene, Indre Korsakoviene, Julia Radanova, *If Mediation Is Still a Paradox, Should We Bother Solving It?*, Mediate.com 11.12.2023

<https://mediate.com/if-mediation-is-still-a-paradox-should-we-bother-solving-it/>

Girolamo Monteleone, *La mediazione obbligatoria: conciliazione o giurisdizione*

surrogata? Brevi riflessioni critiche: “ripristinando in ogni Comune dello Stato gli uffici di conciliazione da affidare a magistrati onorari, Judicium 10.07.2023 - (domanda: E i costi, a carico della fiscalità generale ??!?)

<https://www.judicium.it/la-mediazione-obbligatoria-conciliazione-o-giurisdizione-surrogata-brevi-riflessioni-critiche/>

⁵³⁶ **Legge delega 18 giugno 2009, n. 69** -

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (09G0069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/7/2009

(GU n.140 del 19-06-2009 - Suppl. Ordinario n. 95)

⁵³⁷ Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010

(GU n.53 del 05-03-2010)

3 - Decreto 18 ottobre 2010, n. 180⁵³⁸

⁴ - D.L. 21.06.2013, n. 69 (“Del Fare”), Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)⁵³⁹

5 - L. 09.08013, n. 98, *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.06.2013, n. 69*⁵⁴⁰

recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013

⁵³⁸ D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203) (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2010)

⁵³⁹ D.L. 21.06.2013, n. 69 (“Del Fare”), Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.

(GU Serie Generale n.144 del 21-06-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)

⁵⁴⁰ L. 09.08013, n. 98, *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.06.2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140)*

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013

(GU Serie Generale n.194 del 20-08-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

⁵⁴¹ **Legge delega 26.11.2021, n. 206** - Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. - G.U. 09.12.2021, n.292

<https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=4329&backTo=archivio&anno=2021&provenienza=archivio>

⁵⁴² **Decreto legislativo 10.10.2022, n. 149** - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina

(GU Serie Generale n.194 del 20-08-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

6 - Legge delega 26.11.2021, n. 206⁵⁴¹

7 - D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 (attuazione)⁵⁴²

8 - D.M. 09.06.2023 (giustizia riparativa)⁵⁴³

9 - D.M. 01.08.2023 (23A04556) (gratuito patrocinio)⁵⁴⁴

degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2022 - G.U. 17.10.2022, n. 243, S.O. n.38

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00158/sg>

⁵⁴³ D.M. 09.06.2023- giustizia riparativa.

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. (23A03848) - G.U. 15.07.2023, S.G. n. 155.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/07/05/23A03848/sg>

⁵⁴⁴ **D.M. 01.08.2023 (23A04556) – Gratuito patrocinio**

Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. (23A04556) - (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub

10 - D.M. 01.08.2023 (23A04557) (incentivi fiscali) ⁵⁴⁵

11 - D.M. 07.08.2023, n. 110 (definizione dei criteri di redazione atti giudiziari) ⁵⁴⁶

12 - 29.08.2023 Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 29.08.2023 - Numero 01200/2023 e data 14/09/2023 Spedizione

Schema di decreto del Ministero di Giustizia 150/2023 ⁵⁴⁷

13 - 14.09.2023 Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 29.08.2023 - Numero 01200/2023 e data 14/09/2023 Spedizione

Schema di decreto del Ministro di giustizia 150/2023 ⁵⁴⁸

14 - D.M.04.10.2023, n.150 (regolamento registro organismi di mediazione) ⁵⁴⁹

blicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04556&elenco30giorni=false

⁵⁴⁵ **D.M. 01.08.2023 (23A04557) – Incentivi fiscali**

Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557) - (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023)

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04557&elenco30giorni=false)

[07&atto.codiceRedazionale=23A04557&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-07&atto.codiceRedazionale=23A04557&elenco30giorni=false)

⁵⁴⁶ **D.M. 07.08.2023, n. 110 (definizione dei criteri di redazione atti giudiziari)**

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (23G00120)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/11/23G00120/sg>

(GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023

⁵⁴⁷ **29.08.2023 Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Schema di decreto del Ministero di Giustizia 150/2023**

Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy concernente “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di

mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=202300930&nomeFile=202301200_26.html&subDir=Provvedimenti

⁵⁴⁸ **14.09.2023 Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Schema di decreto del Ministero di Giustizia 150/2023**

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=consul&nrg=202300930&nomeFile=202301200_26.html&subDir=Provvedimenti

⁵⁴⁹ **D.M.04.10.2023, n.150, Regolamento registro organismi mediazione ed enti formazione, indennità spettanti agli organismi, organismi ADR controversie nazionali e transfrontaliere e Codice consumo. Abolizione del D.M. 180/2020**

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023 - (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023)

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-

15 - D.M. 07.10.2023, 151 (disciplina del Mediatore familiare).⁵⁵⁰

16 – D.Lgs. 27.12.2024, n.16 (Correttivo)⁵⁵¹

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;216!vig=>

Il testo del “Correttivo” è riportato in <https://www.linkedin.com/pulse/mediazione-civile-e-commerciale-dlgs-27122024-n-216-matteucci-fxmkf/?trackingId=FDWamWLBQ7K73qrbWKTtHg%3D%3D>

https://www.academia.edu/127068117/Mediazione_obbligatoria_in_Italia_D_Lgs_216_27_12_2024_Correttivo_

Il testo del D.Lgs. 28/2010, con le correzioni apportate dal “Correttivo”, è riportato in <https://www.linkedin.com/pulse/decreto-legislativo-28-del-43-2010-con-le-modifiche-dal-matteucci-0mivf/?trackingId=KCB7coOBRzGLO1DdwfP%2FyQ%3D%3D>

https://www.academia.edu/127067057/Mediazione_obbligatoria_in_Italia_D_Lgs_28_del_4_3_2010_CON_LE_MODIFICHE_APPORTATE_da_D_Lgs_27_12_2024_n_216_Correttivo_

BIBLIOGRAFIA

Maria Teresa Battista e Giovanni Matteucci, *Usucapione e mediazione, normativa e particolarità operative*, Vita Notarile n.1 gennaio-aprile 2024

https://www.academia.edu/120186001/Usucapione_e_mediazione_normativa_e_particolarita_operative_15_02_2024

Pier Luigi Battista, *Il Paese dove tutto finisce in Tribunale*, Corriere della Sera 17.03.2019

https://www.corriere.it/cronache/17_marzo_29/paese-dove-tutto-finisce-

31&atto.codiceRedazionale=23G00163&elenco30giorni=true

⁵⁵⁰ **D.M. 07.10.2023, 151- Disciplina del Mediatore familiare** – G. U., 31.10.2023, n. 255

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00162&elenco30giorni=false)

31&atto.codiceRedazionale=23G00162&elenco30giorni=false

tribunale-935c7212-14c5-11e7-a7c3-077037ca4143.shtml

Maria Cristina Biolchini, *Resoconto del convegno: Il ruolo del giudice nella mediazione*, in MondoADR 17.6.2013

<http://www.mondoadr.it/cms/articoli/resoconto-del-convegno-il-ruolo-del-giudice-nella-mediazione.html>

Giuseppe Buffone, *La mediazione demandata o disposta dal giudice come sistema omeostatico del processo civile: il progetto dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano*, 2014

<http://www.ilcaso.it/articoli/404.pdf>

Piero Calamandrei, *Troppi avvocati*, 1921, ed. La Voce

Enrico Collini, Paolo Nesi, (Member, IEEE), Claudia Raffaelli, e Francesco Scandiffio, *Explainable Artificial Intelligence for Agile Mediation Propensity Assessment*, Distributed Systems and Internet Technology Laboratory (DISIT), University of Florence, 50139 Florence, Italy

Corresponding author: Paolo Nesi) (paolo.nesi@unifi.it) **IEEE** 11.03.2024

<https://ieeexplore.ieee.org/document/10464317>
Maurizio De Tilla, presidente dell’OUA, Organismo Unitario dell’Avvocatura, di rappresentanza politica degli avvocati, “L’obbligatorietà e i costi alti”, In Quotidiano Sanità, 24.10.2012

⁵⁵¹ **DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024**, n. 216, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

(25G00003) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2025) - note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/2025

https://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?approfondimento_id=2797

Giovanni Giolitti, *Propaganda, giornale socialista, Napoli, 5.11.1899, discorso 29.10.1899 agli elettori di Busca*, 1899

<https://www.mirkoriazzoli.it/discorso-di-dronero-di-giolitti/>

Nicola Giudice, *Decreto fare e mediazione: qualche commento dopo la pubblicazione*, blogmediazione, 23.06.2013

<https://blogmediazione.com/2013/06/23/decreto-fare-e-mediazione-qualche-commento-dopo-la-pubblicazione/>

Paul Godin, *“Italian Lawyers Strike Because of Mandatory Mediation*

ADRChambers (Canada), 19.04.2011

<http://www.adrchambers.com/blog/2011/04/19/italian-lawyers-strike-because-of-mandatory-mediation/>

Paola Lucarelli, *La sentenza della Corte di Cassazione 8473/2019: un raro esempio di uroboro Judicium*, 01.04.2019

<https://www.judicium.it/la-sentenza-della-corte-cassazione-84732019-un-raro-esempio-uroboro/>

[ro/?fbclid=IwAR0a2BioN8TTflqvULm-1nC3BrxZMKYUkhWpSsEJxx8vzFlx2plcqAYbg-8](https://www.judicium.it/la-sentenza-della-corte-cassazione-84732019-un-raro-esempio-uroboro/?fbclid=IwAR0a2BioN8TTflqvULm-1nC3BrxZMKYUkhWpSsEJxx8vzFlx2plcqAYbg-8)

Patrizia Maciocchi, *“Autoselezione per la qualità dei mediatori”*, Il Sole 24 Ore, 21.03.2012; Norme e tributi, pag. 26.

Giovanni Matteucci, *La mediaconciliazione: una mimesi di legislazioni altrui o un recupero delle nostre tradizioni?*, 2010

Temi Romana (quadrimestrale dell’Ordine degli avvocati di Roma), 2010

Marco Marinaro, *“Mediazione: scontro sulla partecipazione personale delle parti”*

https://iusletter.com/oggi-sulla-stampa/mediazione-scontro-sulla-partecipazione-persona-le-delle-parti/?fbclid=IwAR3R5WwaBqjWwcLPE_g4zVAVI_fuWfw1N-MrSZ8bxynbXT-DlWhFept21KY

Giovanni Matteucci, *Mediazione avanti tutta, ma ...la formazione?*, Altalex 26.9.2012

<https://www.altalex.com/documents/news/2012/09/26/mediazione-avanti-tutta-ma-la-formazione>

Giovanni Matteucci, *Avvocati mediatori ope legis con il Decreto del Fare*, Altalex 04.07.2013

<https://www.altalex.com/documents/news/2013/07/04/avvocati-mediatori-ope-legis-con-il-decreto-del-fare>

Giovanni Matteucci, *Conciliazione endoprocessuale e mediazione delegata: per la magistratura italiana ‘figlie di un Dio minore’*, MondoADR 8.12.2014

<https://www.mondoadr.it/articoli/conciliazione-endoprocessuale-mediazione-delegata-la-magistratura-italiana-figlie-di-dio-minore.html>

Giovanni Matteucci, *Commissione Alpa e mediazione: “festina lente” o “adelante con juicio”?*, BlogMediazione, 7.02.2017

Giovanni Matteucci, *Mediation and Judiciary in Italy 2019*

Asia Pacific Mediation Journal, 2019 / 2, page 62

<http://mediate.or.kr/base/data/APMJ.php>

https://www.academia.edu/40638556/Mediation_and_judiciary_in_Italy_2019

Giovanni Matteucci, *Mediazione e giudici in Italia*

- <https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/d/portal-conhecimento/008-revistadireito2024-03-giovanimateuucci>
Giovanni Matteucci, “*Commissione Luiso: nuove prospettive per le ADR in Italia ?*” *ADRItalia* 31.5.2021
<http://www.primicerieditore.it/prodotto/adr-italia-numero-22021-versione-pdf/>
Giovanni Matteucci, “*Mediazione civile e commerciale in Italia dopo la Riforma Cartabia. Da Zaleuco di Locri Epizefiri (VIII sec. A.C.) all’intelligenza artificiale*”, Aracne editrice, 06.09.2024
<https://www.aracneeditrice.eu/it/publicazioni/mediazione-civile-e-commerciale-in-italia-dopo-la-riforma-cartabia-giovanni-matteuucci-9791221814514.html>
Anteprima
<https://www.aracneeditrice.eu/anteprima/9791221814514.pdf>
Giovanni Matteucci, *Mediazione e intelligenza artificiale in Italia, 2024*, Altalex, 18.09.2024
<https://www.altalex.com/documents/news/2024/09/18/mediazione-intelligenza-artificiale-italia-2024>
Giovanni Matteucci, *Civil Process and Mediation in Italy, 2024. Ius dicere et litem componere, Italiae usus* *Beijing Law Review*, 2024, 15, 1347-1366 - Published: September 23, 2024
<https://doi.org/10.4236/blr.2024.153080>
Girolamo Monteleone, *La mediazione obbligatoria: conciliazione o giurisdizione surrogata? Brevi riflessioni critiche*: “*ripristinando in ogni Comune dello Stato gli uffici di conciliazione da affidare a magistrati onorari*”, *Judicium* 10.07.2023 - (domanda: E i costi, a carico della fiscalità generale?!?!)
<https://www.judicium.it/la-mediazione-obbligatoria-conciliazione-o-giurisdizione-surrogata-brevi-riflessioni-critiche/>
Massimo Moriconi, *La mediazione, profili operativi e problematiche operative*, 25.11.2011
<http://www.adrmaremma.it/moriconi01.pdf>
Jacqueline M. Nolan-Haley, *Mediation: The 'New Arbitration'*, *Harvard Negotiation Law Review*, Forthcoming, *Fordham Law Legal Studies Research Paper No. 1713928*, 2010. Available at SSRN
<https://ssrn.com/abstract=1713928>
Giuseppe Prezzolini, *Codice della Vita Italiana*, §18, 1921
<http://tuttosbagliatottuttodarifare.blogspot.it/2011/10/codice-della-vita-italiana-giuseppe.html>
Paul Rajkowski, *The Death of Traditional Mediation - An Obituary*, 18.05.2020
<https://mediate.com/the-death-of-traditional-mediation-an-obituary/>
Mary Salisbury, *The Lawyerization of the Mediation Process*, in *Mediate.com* 03.10.2020
<https://www.mediate.com/the-lawyerization-of-the-mediation-process/>
Mario Antonio Stoppa, *La rivoluzione della mediazione telematica in Italia*, *Altalex* 10.12.2022
<https://www.altalex.com/documents/news/2022/12/10/rivoluzione-mediazione-telematica-in-italia>
Mario Antonio Stoppa, *La nuova mediazione telematica: firma elettronica*

dei verbali e prospettive future con l'intervento del notaio, Altalex, 06.03.2023

<https://www.altalex.com/documents/news/2023/03/06/nuova-mediazione-telematica-firma-elettronica-verbali-intervento-notaio>

Agne Tvaronaviciene, Indre Korsakoviene, Julia Radanova, *If Mediation Is Still a Paradox, Should We Bother Solving It?*, Mediate.com 11.12.2023

<https://mediate.com/if-mediation-is-still-a-paradox-should-we-bother-solving-it/>

Lorenzo Scamuzzi, *Digesto Italiano*, 1886, voce Conciliatore, pagina 39.

Rick Weiler, Whiter (Wither), *Mediation*, Kluwermediationblog 06.04.2018 (Ontario)

<http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2018/04/06/whither-wither-mediation/>